



Fons Lucis

ASSOCIAZIONE

Via Casa Farioli, 33

41044 Frassinoro (Mo)

Codice fiscale: 93039430363

Iscrizione Registro Regionale n. 5194

E-mail: ass.fonslucis@gmail.com

PEC: associazione.fonslucis@legalmail.it



Verbale di Assemblea Straordinaria dell'Associazione Fons Lucis **C.F.:93039430363**

Oggi 10 maggio 2019 alle ore 21.00 presso la sede in via Casa Farioli 33 Frassinoro (MO) si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione Fons Lucis per provvedere alle modifiche statutarie e per procedere agli adeguamenti normativi richiesti dal codice del terzo settore (D. Lgs. 117/2017).

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Gigli Nicola, il quale chiama alle funzioni di Segretario la sig.na Bimbi Veronica.

Il Presidente verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie in quanto sono presenti n. 35 soci, come da separato foglio presenze, dichiara, ai sensi del vigente Statuto, che l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Il Presidente illustra ai presenti che in base al D. Lgs. 117/2017, l'Associazione ha tempo fino al 2 agosto 2019 per recepire nel proprio statuto le modifiche rese necessarie dal codice del terzo settore.

Il presidente pertanto procedere a dare lettura dello statuto con le relative modifiche in questo senso.

Dopo ampia discussione i presenti, all'unanimità, deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale e incaricano il Presidente di procedere:

1. alla formalizzazione delle modifiche deliberate nell'assemblea odierna attraverso la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
2. la comunicazione della modifica della denominazione;
3. la comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione è iscritta.

Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma tre del D. Lgs. 117/2017 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa.

Non essendoci da discutere varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 22,50.

IL PRESIDENTE

Gigli Nicola

IL SEGRETARIO

Bimbi Veronica

In allegato:

- Foglio presenze
- Statuto



Fons Lucis

ASSOCIAZIONE

Via Casa Farioli, 33

41044 Frassinoro (Mo)

Codice fiscale: 93039430363

Iscrizione Registro Regionale n. 5194

E-mail: ass.fonslucis@gmail.com

PEC: associazione.fonslucis@legalmail.it

Lyli lili
Veronica Bimbi

FOGLIO PRESENZE



Nome e Cognome	Firma
ANTONIO PIROZZI	<i>Antonio Pirozzi</i>
GIGLI LORENTO	<i>Lo Pigi</i>
FEDERICO ASTI	<i>Federico Asti</i>
STEFANI PIETRO	<i>Stefani Pietro</i>
SABRINA MARINO	<i>Marino Sabrina</i>
VERONICA BIMBI	<i>Veronica Bimbi</i>
NICOLA GIGLI	<i>Nicola Gigli</i>
GASPARI EMMA	<i>Gaspardi Emma</i>
STEFANI MARCO	<i>Stefani Marco</i>
MANDATINI KATIA	<i>Katia Mandatini</i>
BIMBI DANIELE	<i>Bimbi Daniele</i>
MARTA GAETI	<i>Marta Gaeti</i>
ELISABETTA MANDREOLI	<i>Elisabetta Mandreoli</i>
CATTI FERRARI	<i>Catti Ferrari</i>
GIANLUCA ASTI	<i>Gianluca Asti</i>
BIMBI TILDE	<i>Bimbi Tilde</i>
BALDUCCI ANTONIETTA	<i>Balducci Antonietta</i>



Fons Lucis

ASSOCIAZIONE

Via Casa Farioli, 33

41044 Frassinoro (Mo)

Codice fiscale: 93039430363

Iscrizione Registro Regionale n. 5194

E-mail: ass.fonslucis@gmail.com

PEC: associazione.fonslucis@legalmail.it

Lyli hl
Valeria Biubi



CHIARA CAGRANDE	<i>Cagrando Chiara</i>
<i>Paola Mariucci</i>	<i>Paola Mariucci</i>
<i>Di Biagi</i>	<i>Di Biagi</i>
MARZIA FERRARI	<i>Mario Ferrar</i>
GREGORY RACONA	<i>Gp Rana</i>
Mariolini Stefano	<i>Mariolini Stefano</i>
GHINI DAVIDE	<i>Di Gi</i>
Asti GERMANA	<i>Asti Germana</i>
<i>Giulio Alessandro</i>	<i>Giulio Alessandro</i>
CAGRANDE DANIELE	<i>Cagrando Daniele</i>
FEDERICA MANNI	<i>Manni</i>
AIQU SIWIA	<i>Silvia Cigli</i>
FONTANINI CARLA	<i>Fontanini Carla</i>
GHINI ALESSIO	<i>Ghini Alessio</i>
CHIESI NICOLA	<i>Chiesi Nicola</i>
ALESSIO CAGNARDI	<i>Alessio Cagnardi</i>
ALICE MARINO	<i>Marino Alice</i>
CRISTINA GASPARI	<i>Gaspari Cristina</i>

STATUTO "FONS LUCIS APS"

Articolo 1 – Denominazione e sede.

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "FONS LUCIS APS", ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, che assume la forma giuridica di associazione.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Frassinoro (Mo).
3. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà all'Organo di Amministrazione di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. L'associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.
4. L'associazione "Fons Lucis APS" inserirà l'acronimo "ETS" successivamente all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017. Durante il periodo transitorio l'acronimo "APS" sarà apposto da parte dell'associazione in quanto risulta iscritta nel registro di settore regionale al numero 5194 (articolo 101 comma 3 del codice).

Articolo 2 – Finalità.

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 riconducibili alle lettere:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141,

e successive modificazioni;

- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'associazione di promozione sociale è un ente del Terzo settore costituito in forma di associazione, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui al comma precedente, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (art. 35 comma 1 del codice).

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

4. In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- a) la promozione della cultura, delle sue forme espressive e della creatività;
- b) la promozione della cittadinanza, della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti, in particolare alle nuove generazioni;
- c) la promozione del volontariato;
- d) promuovere, organizzare e collaborare alla realizzazione di eventi quali convegni, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), casting, concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione, socializzazione e gare;
- e) promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico, nelle Scuole di ogni ordine e grado;
- f) realizzare iniziative nel settore dello Spettacolo, dell'Educazione e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni;
- g) ingaggiare, collaborare e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all'associazione per il compimento degli obiettivi statutarie;
- h) ideare, produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale;
- i) produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico, libri; gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fonografico, informatico e audiovisivo;

- j) sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni;
- k) organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di erogazione e formazione culturale, artistica, ricreativa e di animazione;
- l) organizzare attività ambientali, di educazione alla cittadinanza e alla legalità, di educazione sociale e di protezione civile.
5. L'associazione si riserva inoltre di:
- a) porre in essere alcuni servizi di sostegno e servizio ai soci anche rispetto ad attività di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande al fine di costruire uno spazio organizzato ed accogliente dedicato al libero incontro che promuova occasioni di confronti interpersonali;
 - b) accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
 - c) aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'associazione;
 - d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative fiscali vigenti;
 - e) pianificare corsi e laboratori a carattere artistico, culturale e musicale;
 - f) organizzare convegni, seminari e incontri per lo studio e l'approfondimento di tematiche culturali, artistiche e musicali;
 - g) organizzare concerti, rassegne e mostre;
 - h) realizzare attività editoriali mediante la pubblicazione e la distribuzione di riviste, CD, DVD ed ogni altro strumento idoneo alla promozione e alla diffusione della cultura e dell'arte;
 - i) collaborare con altre associazioni ed organismi non profit per la promozione e diffusione della cultura, della musica, dell'arte e del volontariato;
 - j) coordinare, sostenere e promuovere le attività e le proposte del "Gruppo Campanari Fontanaluccia" e del coro "Voci nel vento" in quanto rispondenti alle finalità statutarie;
 - k) collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle finalità oggetto del presente statuto, stipulando accordi e convenzioni.
6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Organo di Amministrazione.
7. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative e dalla gratuità degli incarichi degli amministratori. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. L'associazione, per manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla associazione; può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 3 – Durata.

1. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 – Ammissione dei soci.

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Possono essere soci dell'associazione sia persone fisiche, persone giuridiche private, enti del terzo settore, senza scopo di lucro o economico che, partecipano alle attività sociali sia ricreative che culturali svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
3. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
4. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dall'Organo di Amministrazione a seguito di richiesta dell'interessato. La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte dell'Organo di Amministrazione e in caso di rigetto della domanda, verrà rimborsata la quota versata.
6. L'Organo di Amministrazione deve fornire all'interessato le motivazioni dell'eventuale reiezione della domanda.
7. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.
8. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
9. Le persone giuridiche fanno parte dell'associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci.

1. Tutti i soci iscritti nell'elenco prestabilito hanno tra loro pari diritti e pari doveri purché in regola con il pagamento delle quote annuali.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - a) partecipare attivamente alle iniziative e frequentare le strutture sociali;
 - b) voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei rendiconti consuntivi, garantendo la democraticità dell'associazione;
 - c) elettorato attivo e passivo se soci maggiorenni;
 - d) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - f) recedere dall'appartenenza all'associazione;
 - g) esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - a) rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti;
 - b) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - c) versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione che non potrà mai essere restituita;

- d) non arrecare danni morali o materiali all'associazione. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, l'Organo di Amministrazione dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione.
4. La quota o contributo associativo, non rivalutabile, è intrasmissibile.

Articolo 6 – Decadenza dei soci.

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissione volontaria;
 - b) mancato pagamento della quota sociale;
 - c) esclusione e radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Organo di Amministrazione, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 22 del presente statuto;
 - e) decesso.
2. Il provvedimento di radiazione di cui al precedente punto c), assunto dall'Organo di Amministrazione deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 – Organi.

1. Gli Organi sociali sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) Organo di Amministrazione (art. 26 commi 1, 2 del codice);
 - c) il Presidente;
 - d) il Vicepresidente;
 - e) il Segretario;
 - f) Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
 - g) Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).
2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 8 – Assemblea e funzionamento.

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
2. Per il principio di democraticità della struttura, l'Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un decimo di tutti i soci, così come previsto dall'articolo 20 del Codice Civile.
3. È convocata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima di

quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea o ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

4. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti l'Organo di Amministrazione.
5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Le Assemblee sono presiedute dal presidente dell'Organo di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
7. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
8. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
9. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
10. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
11. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dall'Organo di Amministrazione a garantirne la massima diffusione.
12. L'Assemblea ha i seguenti compiti (art. 25 comma 1 del codice):
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - i) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione.

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua, non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (art. 24 comma 1 del codice).
2. L'Organo di Amministrazione delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
3. Ogni socio maggiorenne ha diritto di esprimere un solo voto e può essere

4. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati (art. 24 comma 3 del codice).

Articolo 10 – Assemblea ordinaria.

1. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o l'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
4. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame. L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 11 – Assemblea straordinaria.

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento anticipato dell'associazione, sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e relative modalità di liquidazione, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione.
2. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 12 – Organo di Amministrazione.

1. L'Organo di Amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. L'Organo di Amministrazione è composto da un numero dispari variabile da tre a undici componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soci, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme di settore.

- 
4. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
 5. L'Organo di Amministrazione rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
 6. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
 7. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Viene riunito mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, per e-mail o ogni altro sistema ritenuto idoneo.
 8. L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
 9. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
 10. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - a) elegge, al suo interno, il vicepresidente e il segretario;
 - b) amministra l'associazione;
 - c) propone le modifiche allo statuto;
 - d) predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati;
 - f) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - g) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - h) cura gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
 - i) decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - j) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - k) stabilisce la misura della quota associativa e le modalità di versamento;
 - l) decide sull'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
 - m) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Articolo 13 – Dimissioni.

1. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni.
2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
4. L'Organo di Amministrazione dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza

dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dall'Organo di Amministrazione decaduto.

Articolo 14 – Presidente.

1. Il Presidente dell'associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, è eletto dall'Assemblea. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di Amministrazione.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di Amministrazione (ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. In caso di assenza del Presidente o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro più anziano.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
6. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Articolo 15 – Il Vicepresidente.

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 16 – Il Segretario.

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e dell'Organo di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 17 – Organo di controllo.

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la

funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18 – Organo di Revisione legale dei conti.

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 19 – Libri sociali obbligatori.

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 20 – Bilancio d'esercizio e bilancio sociale.

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017, devono informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 21 – Patrimonio.

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazione e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.);
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8 comma 1 del codice).
4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8 comma 2 del codice).

Articolo 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dell'intero corpo assembleare, con esclusione delle deleghe.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 23 – Risorse.

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

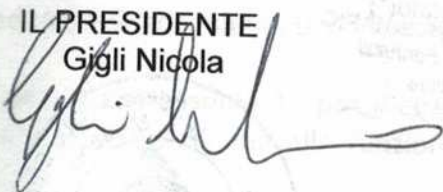
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

Articolo 24 - Norma di rinvio.

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche, dal Codice civile e da qualsiasi disciplina vigente in materia.

Frassinoro, 13 aprile 2019.

IL PRESIDENTE
Gigli Nicola



IL SEGRETARIO
Bimbi Veronica

